

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIARELLI, MARTI, LATRONICO, PALESE,
FUCCI, DISTASO, CIRACÌ, ALTIERI**

Modifica all'articolo 2233 del codice civile
in materia di compensi degli avvocati

Presentata il 24 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone la tutela del lavoratore autonomo e del professionista affinché ottengano il giusto compenso nel rispetto del principio già sancito dall'articolo 2233 del codice civile, secondo il quale « la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ».

La modifica proposta mira anche a dare attuazione ai principi costituzionali in materia lavoristica, con riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi e dei professionisti, atteso che la Carta costituzionale, nel riferirsi al lavoro e all'uguaglianza dei cittadini, non ha inteso certo estromettere dall'alveo della sua tutela la predetta categoria.

Il lavoro è considerato un valore fondamentale della Repubblica (articolo 1 della

Costituzione) nonché lo *status* attraverso il quale si realizza la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3, secondo comma, della Costituzione).

La Carta costituzionale all'articolo 35 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro; all'articolo 36 attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Senza un'equa retribuzione non c'è dignità per il lavoratore.

Senza garanzie a presidio dell'equo compenso lo Stato non adempie ai suoi obblighi di tutela del lavoro né promuove le condizioni per l'uguaglianza tra i cittadini.

Se da un lato l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 36 della Costituzione è stata fondamentale all'interno del nostro ordinamento per la fissazione dei salari minimi (avendo la giurisprudenza riconosciuto come corrispondenti ai requisiti dettati dalla Costituzione la retribuzione equivalente a quella dei contratti collettivi), non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il compenso del professionista, che, diversamente dal lavoratore dipendente, non può far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo.

La storia recente ci insegna che la liberalizzazione dei compensi non ha sortito l'effetto desiderato; sempre più numerosi sono i professionisti che si cancellano dagli albi per impossibilità di continuare nell'esercizio della professione, ormai remunerata al ribasso in tutti i settori di competenza; sempre più diffusa è l'imposizione da parte dei cosiddetti committenti di condizioni « capestro » per il professionista, che prevedono compensi irrisori e clausole senza dubbio vessatorie (si cita l'esempio

delle clausole che prevedono per il cliente il diritto di trattenere la parte del compenso liquidata dall'organo giurisdizionale che eccede quello pattuito con l'avvocato in convenzione).

Al fine di rendere effettiva la norma civilistica e di assicurare l'attuazione del principio costituzionale dell'equa retribuzione anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, si propone di aggiungere due commi all'articolo 2233 del codice civile, che prevedono la nullità di tali pattuizioni.

Nel primo comma aggiuntivo si prevede l'inserimento di un limite inderogabile al di sotto del quale la pattuizione relativa al compenso è dichiarata nulla, e per gli avvocati l'introduzione di una misura percentuale di riduzione del compenso pari al massimo al 20 per cento del compenso tabellare.

Nel secondo comma aggiuntivo si prevede poi la nullità di determinate clausole contrattuali, in quanto presunte *iuris et de iure* abusive.

È anche prevista la retroattività delle nuove norme al fine di perequare le convenzioni già in essere alle nuove disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2233 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« È nullo qualsiasi patto nel quale sia stabilito un compenso inferiore rispetto ai parametri applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, definito ai sensi dei relativi decreti ministeriali. Per gli avvocati, è nullo qualsiasi patto che preveda un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate ai relativi decreti ministeriali.

È nulla altresì qualsiasi clausola contrattuale che, anche indirettamente, stabilisca per il cliente il diritto di trattenere la parte del compenso liquidata dall'organo giurisdizionale in eccesso rispetto al compenso pattuito, ovvero che precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, provvedono a definire la percentuale di riduzione massima dei compensi prevista ai sensi del quinto comma dell'articolo 2233 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



17PDL0042320